



*Agencia Secretari
d'Assessoria
d'Urbanisme i Territori*

Agencia Secretari
gascp_ba

del 16-03-2010

PARERE N.
riscontro nota email dello 3/2010

Al Comune :

Indirizzo email:

Al Responsabile della sezione

OGGETTO: richiesta parere su
segretario comunale e rogito di e.p.c.
convenzioni urbanistiche.

*Agencia Secretari
d'Assessoria
d'Urbanisme i Territori
gascp_ba*

AV



*Agenzia Autonoma per la Capitale della Città
di Genova - Agenzia Autonoma per la Capitale*

Con nota email in data 01/10/2010, codesto Ente ha formulato un quesito in ordine alla questione in oggetto indicata.

In particolare, si chiede della possibilità per il segretario comunale di rogare convenzioni urbanistiche e della conseguente esigibilità dei diritti di rogito.

A parere di questa Agenzia Autonoma, è da premettere che, ai sensi della nuova capacità rogatoria del segretario comunale, notevolmente ampliata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 97 del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000, la suddetta stipula rientra sicuramente nelle funzioni proprie del Segretario comunale, nell'interesse dell'Ente, parte contraente, la cui forma può essere quella pubblica amministrativa, e che, per la convenzione *de quibus*, sussiste il diritto del Comune all'esazione dei diritti di rogito.

Si sottolinea che la situazione giuridica è disciplinata con l'applicazione dei diritti di segreteria di cui all'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, il quale precisa che *"sugli atti di cui all'art. 17, comma 68, lettera b) della legge n. 127/97, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 08 giugno 1962, n. 604 e s.m.i."*.

È noto che la tabella D, ad oggi, non è ancora stata modificata ed al n. 4 consente la riscossione dei diritti di rogito, con l'applicazione esclusiva del calcolo proporzionale sul valore economico delle stipulazioni relative agli oggetti negoziali, solo se collegati all'attività rogatoria del segretario ed in presenza delle condizioni previste dalla stessa tabella (preventivo espletamento di una gara pubblica e ricorrenza di una delle fattispecie contrattuali ivi previste).



*Commissione per la Costituzione dello Stato
dei Dipartimenti Regionali e Interregionali*

Ferma restando la natura tributaria dei diritti di segreteria (costituenti tasse dovute per la fruizione di un servizio comunale da parte dell'utente, a fronte di un'attività di assistenza svolta dall'Ente) e affermato che *in subiecta materia* vige il principio di stretta legalità, che non consente interpretazioni estensive, si evidenzia che la elencazione della tabella D, indicata come elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti, non può essere intesa in una letterale accezione rigorosamente tassativa, senza possibilità di adattamento al nuovo contesto normativo.

Diversamente, la inammissibile esenzione di oneri tributari per quei soggetti che utilizzano l'assistenza ed il servizio documentale svolti dall'ente locale potrebbe configurare l'ipotesi di danno erariale per mancata riscossione dei diritti *de quibus*.

Pertanto, per evidenti motivi di chiarezza e di ermeneutica giuridica sarebbe auspicabile, in tempi rapidi, una esplicita modifica legislativa della tabella in esame (peraltro, non attuabile con strumento regolamentare), con l'inserimento in essa di tutti i nuovi contratti per i quali sussiste, in maniera razionale e non dubbia, la legittimazione a rogare del segretario comunale a mente del già citato art. 97 e con la previsione, per particolari ipotesi, di una riscossione dei diritti di rogito in misura fissa per non gravare eccessivamente sui privati.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
dr. Carmelo Carlino

AV